

Assemblea Regionale Siciliana

XVII Legislatura - Disegno di legge Numero **231** del **26.03.18**

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale

Art. 31.

Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità ed i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con Decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa .

5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della determinazione dell'importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell'anno 2017, è erogato, salvo congruaggio, il beneficio nella misura prevista all'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2017 n. 4 e determinato con il Decreto del Presidente della Regione 545/2017, previa sottoscrizione di un nuovo patto di cura .

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo, è incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo annuo di 30.000 migliaia di euro.

3. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 1 e il comma 16 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Onorevoli colleghi.....

Di seguito, vengono specificamente illustrate le singole norme del disegno di legge sotto il profilo dei contenuti e finanziario.

Art. 31. Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza

La proposta di modifica normativa di cui al comma 1 discende dalla circostanza che, ad oggi, non è stato redatto il Piano Regionale degli interventi sociosanitari integrato con il piano sanitario regionale e con gli altri interventi statali e degli Enti locali, così come disposto al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2017 e l'emanazione conseguente delle disposizioni attuative con Decreto Presidenziale.

La mancata emanazione del D.P.R.S, che avrebbe dovuto definire i criteri di attuazione dei livelli di assistenza e la mancata redazione del Piano, così come definito al comma 5, di fatto impediscono l'attuazione dell'art. 9 e di conseguenza l'erogazione dei benefici per gli aventi diritto.

La presente proposta di modifica normativa, consente, per l'esercizio 2018, l'emanazione di un D.P.R.S attuativo della norma nel rispetto di quanto disposto ai commi 1 e 3 della medesima legge e di quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 26 settembre 2016 e dall'art.2 del D.P.C.M 2017 che disciplinano le modalità di erogazione del Fondo Nazionale per Non autosufficienza rendendo possibile l'utilizzo delle risorse nazionali e regionali in modo integrato.

L'emanazione di tale D.P.R.S consente di procedere alla programmazione del Fondo Nazionale per la non autosufficienza 2017 ed il conseguente trasferimento delle risorse destinate alla Regione Siciliana, rendendole disponibili entro il corrente esercizio finanziario. Inoltre, l'emanazione di un decreto attuativo dell'art. 9 si rende indispensabile al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 91 della L.R. 12 maggio 2010 n. 11 Piani personalizzati per i minori affetti da disabilità e con una quota non inferiore al 50% del Fondo della non autosufficienza della disponibilità dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ; nonché di ottemperare a quanto disposto al comma 1 della legge in argomento che destina il Fondo ai soggetti di cui

alla legge n. 104 del 5.02.1992 art. 3 comma 3 e di quelli con disabilità gravissima.

In ultimo, al fine di non posticipare ulteriormente l'erogazione del sostegno per i disabili gravissimi già censiti, si propone di erogare, a far data dal 1 gennaio e fino al 30 aprile 2018, un assegno di cura mensile pro capite pari a 1.500,00 a titolo di acconto rispetto alla quota annuale spettante che sarà stabilita dal D.P.R.S della presente proposta normativa.

Nella previsione che, il su indicato D.P.R.S possa essere emanato entro il mese di aprile p.v., la quantificazione complessiva delle risorse necessarie a copertura del periodo gennaio-aprile 2018 sono quantificate nella seguente tabella:

TABELLA PER LA QUANTIFICAZIONE MONETARIA PER DISABILI GRAVISSIMI dal 1 gennaio al 30 aprile 2018

Numero disabili	Quota mensile	TOTALE periodo gennaio-aprile 2018
gravissimi	1.500,00	
	c.d.	
13.000		78.000.000,00
	19.500.000,00	

L'incremento della dotazione del Fondo rispetto alla dotazione finanziaria prevista dal comma 9 dell'articolo 10 della l.r. 8/2017 risponde all'esigenza di programmare gli interventi di assistenza anche per la disabilità grave.